

*Il presente memorandum contiene una sintesi delle principali disposizioni normative, pronunce ministeriali e giurisprudenziali in materia fiscale, pubblicate sui quotidiani e riviste specializzate nel mese di febbraio 2023. Il carattere meramente informativo e non esaustivo delle notizie ivi contenute non consente di assumere, sulla base delle segnalazioni riportate nel presente fascicolo, decisioni di natura operativa, la cui adozione non può comunque prescindere da approfondimenti specifici.*

## Contents

<b>Modalità di attuazione dell'articolo 1, commi da 186 a 202, della L. n. 197/2022, concernenti la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate .....</b>	<b>4</b>
<b>Sale and lease back – IVA – Art. 2 D.P.R. n. 633/1972.....</b>	<b>6</b>
<b>Dichiarazioni – Approvati i nuovi modelli 730/2023 .....</b>	<b>8</b>
<b>Dichiarazioni - Approvazione del modello di dichiarazione per la liquidazione giudiziale o per la liquidazione coatta amministrativa - Mod. IVA 74 bis.....</b>	<b>9</b>
<b>Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti dell'agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche applicabili al periodo d'imposta 2022.....</b>	<b>9</b>
<b>Riscossione – Modello F24 - Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute per la fruizione delle misure previste dalla “Tregua fiscale” - L. n. 197/2022 .....</b>	<b>9</b>
<b>Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA - Articolo 1, commi da 153 a 159, della L. n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) .....</b>	<b>11</b>
<b>Riscossione – Modello F24 - Istituzione dei codici tributo per l'utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d'imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante – primo trimestre 2023 .....</b>	<b>12</b>

<b>Dichiarazione dei redditi precompilata 2023 – Proroga dei termini per l'utilizzo dei dati delle spese sanitarie messi a disposizione dal Sistema Tessera sanitaria .....</b>	<b>13</b>
<b>Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del D.L. n. 34/2020 ....</b>	<b>14</b>
<b>Comunicazione dei crediti d'imposta maturati nel 2022 in relazione agli oneri sostenuti per l'acquisto di prodotti energetici .....</b>	<b>16</b>
<b>Dichiarazioni – Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 770/2023, relativo all'anno di imposta 2022.....</b>	<b>17</b>
<b>Riscossione – Modello F24 – Istituzione dei codici tributo per il versamento delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell'articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973.....</b>	<b>18</b>
<b>Contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 e modifiche al contributo straordinario contro il caro bollette – Articoli 1, commi da 115 a 121, della L. n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) e 37 del D.L. 21 marzo 2022, n. 21/2022 (Decreto Ucraina) .....</b>	<b>18</b>
<b>Nuovo regime <i>Patent Box</i> - Articolo 6 del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146. Chiarimenti.....</b>	<b>24</b>
<b>Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative.....</b>	<b>29</b>
<b>Riscossione – Modello F24 – Istituzione dei codici tributo per la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante di cui all'articolo 1-ter, comma 2-bis, del D.L. n. 73/2021 .....</b>	<b>32</b>
<b>Dichiarazioni – Approvati n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.....</b>	<b>33</b>
<b>Dichiarazioni – Approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “730/2023” .....</b>	<b>33</b>
<b><i>Patent box</i> – Modifiche al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 48243 del 15 febbraio 2022 .....</b>	<b>34</b>

<b>Dichiarazioni – Approvato il nuovo modello di dichiarazione “Redditi 2023–SC”</b> .....	34
<b>Dichiarazioni – Approvato il nuovo modello di dichiarazione “Redditi 2023–SP”</b> .....	34
<b>Dichiarazioni – Approvato il nuovo modello di dichiarazione “Irap 2023”</b> .....	35
<b>Approvazione delle specifiche tecniche e dei controlli per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale</b> .....	35
<b>Dichiarazioni – Approvato il nuovo modello di dichiarazione “Redditi 2023–ENC”</b> .....	35
<b>Dichiarazioni – Approvato il nuovo modello di dichiarazione “Consolidato Nazionale e Mondiale 2023”</b> .....	35
<b>Dichiarazioni – Approvato il nuovo modello di dichiarazione “Redditi 2023–PF”</b> .....	36



### **Modalità di attuazione dell'articolo 1, commi da 186 a 202, della L. n. 197/2022, concernenti la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate**

Con Provvedimento 1° febbraio 2023, prot. n. 30294/2023, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 2 febbraio 2023, l'Agenzia delle Entrate ha dettato le modalità di attuazione dell'articolo 1, commi da 186 a 202, della L. n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), concernenti la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate.

Ai sensi del punto 1.1 del Provvedimento esaminato è approvato, unitamente alle relative istruzioni, il modello di domanda per la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate di cui al predetto articolo 1.

Il successivo punto 1.2 prevede che l'anzidetta domanda di definizione deve essere presentata, per ciascuna controversia autonoma, dal soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o da chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.

Ai sensi del punto 1.3 del Provvedimento in commento sono definibili le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2023 (1° gennaio 2023).

Il punto 1.4 del Provvedimento in commento precisa che si considerano pendenti le controversie il cui atto introduttivo del giudizio in primo grado sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2023 (1° gennaio 2023) e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Nel successivo punto 1.5 sono indicate le controversie escluse dalla definizione agevolata in parola ovvero quelle relative alle:

- a) risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
- b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

Ai sensi del punto 4.1 del Documento in esame, entro il termine del 30 giugno 2023, per ciascuna controversia tributaria autonoma, ossia relativa al singolo atto impugnato, va presentata all'Agenzia delle Entrate una distinta domanda di definizione, esente dall'imposta di bollo, mediante trasmissione telematica.



Il successivo punto 4.2 prevede che, in attesa dell'attivazione del servizio di trasmissione telematica, è consentita la presentazione della domanda di definizione tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'Ufficio che è parte nel giudizio.

Il punto 4.3 dispone che la trasmissione telematica va effettuata direttamente dai contribuenti richiedenti o mediante un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998, utilizzando esclusivamente i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Non sono ammesse modalità di presentazione diverse da quelle indicate in precedenza, neppure mediante servizio postale o posta elettronica ordinaria o certificata, salvo quanto precisato al punto 4.2.

La compilazione della domanda è effettuata utilizzando l'apposito prodotto informatico disponibile sul sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it). (punto 4.4).

Il punto 4.6 del Provvedimento esaminato prevede che la domanda di definizione, debitamente sottoscritta dal richiedente e dal soggetto eventualmente incaricato della trasmissione telematica, deve essere conservata a cura del richiedente stesso fino alla definitiva estinzione della controversia, unitamente ai documenti relativi ai versamenti effettuati, sia in pendenza di giudizio sia in sede di definizione agevolata della controversia.

Ai sensi del successivo punto 4.7 devono considerarsi tempestive le domande trasmesse entro la scadenza prevista, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data di emissione della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che attesti il motivo dello scarto.

Nel punto 5 vengono definite le modalità e i termini di versamento delle somme dovute per la definizione.

Il punto 5.1 specifica che il pagamento dell'importo da versare per la definizione può avvenire in un'unica soluzione oppure in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo, nei termini previsti dall'articolo 1, comma 194, della L. n. 197/2022.

I successivi punti 5.2 e 5.3 precisano che il pagamento rateale è ammesso se gli importi da pagare superano i mille euro e che il termine per il pagamento dell'importo netto dovuto o della prima rata scade il 30 giugno 2023.

Per le rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali a decorrere dalla data del versamento della prima rata; inoltre, per ciascuna controversia autonoma è effettuato un separato versamento.

Ai sensi del punto 5.4 del Provvedimento in esame, dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio e non si dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa.

I successivi punti 5.5 e 5.6 dispongono che:

- gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima dell'entrata in vigore della L. n. 197/2022;
- è esclusa la compensazione di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

Il punto 6 del Provvedimento in commento prevede che la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento dell'importo netto dovuto o della prima rata entro il termine e con le modalità indicate. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

L'eventuale diniego della definizione agevolata è notificato al contribuente entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.

### **Sale and lease back – IVA – Art. 2 D.P.R. n. 633/1972**

Con Risoluzione n. 3/E del 3 febbraio 2023, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in ordine al trattamento fiscale da riservare, agli effetti dell'IVA, alla fattispecie contrattuale comunemente nota come "*sale and lease back*" a seguito dell'orientamento della Corte di Cassazione originariamente espresso con la sentenza n. 11023 del 27 aprile 2021 e confermato con successive pronunce.

Preliminarmente, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che il contratto denominato "*sale and lease back*" costituisce un'operazione negoziale complessa con la quale un soggetto (esercente attività d'impresa o attività di lavoro autonomo) vende un bene di sua proprietà (mobile o immobile), strumentale all'esercizio della propria attività, ad un'impresa di leasing (o società finanziaria) la quale, dopo aver versato il corrispettivo pattuito, concede contestualmente (o, comunque, entro un breve lasso di tempo) lo stesso bene, in leasing, al cedente.

Quest'ultimo corrisponde alla società di leasing un canone periodico per l'utilizzo del bene fino alla scadenza del contratto, momento in cui l'utilizzatore/cedente potrà eventualmente optare per la continuazione della locazione oppure, alternativamente, per il riacquisto del bene, mediante il pagamento del prezzo stabilito per il riscatto.

Con la Circolare del 30 novembre 2000, n. 218 è stato già chiarito che nell'ambito del contratto di "*sale and lease back*" è possibile distinguere diversi rapporti giuridici che possono essere schematizzati nei termini seguenti:



- la cessione del bene nei confronti della società di *leasing*: tale operazione è soggetta ad IVA, ricorrendo entrambi i presupposti (oggettivo e soggettivo) di applicazione dell'imposta, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 633/1972;
- la concessione in *leasing* del bene: tale operazione rientra nel campo di applicazione dell'IVA, in quanto ricorrono sia il presupposto soggettivo sia quello oggettivo (l'operazione consiste in una prestazione di servizi resa dietro corrispettivo), con applicazione dell'aliquota che sarebbe applicabile alla cessione del bene oggetto del contratto;
- (eventuale) riscatto del bene: in tal caso si concretizza un'operazione di cessione del bene, da parte della società di *leasing* a favore dell'utilizzatore imponibile ad IVA. La società di *leasing* dovrà emettere la fattura in relazione alla quota di riscatto del bene.

Per effetto del descritto trattamento fiscale applicabile, ai fini IVA, ai rapporti giuridici derivanti dal contratto di "*sale and lease-back*", in via di principio, risulta, dunque, detraibile sia l'imposta relativa all'acquisto del bene, da parte della società di *leasing*, sia quella afferente i canoni di locazione pagati dall'utilizzatore.

Nella Risoluzione in commento è stata quindi richiamata la sentenza n. 11023 del 27 aprile 2021, con la quale i giudici di legittimità hanno rivisitato il precedente orientamento che considerava imponibile, a fini IVA, il contratto di *sale and lease back*, e che sostanzialmente si fondava sulla scomposizione, ai fini tributari, dell'intera operazione economica nella sequenza prima descritta.

La Suprema Corte, in particolare, nella menzionata sentenza ha rilevato espressamente che il "*lease back ha, dunque, una causa concreta diversa da quella del contratto di vendita puro e semplice, trattandosi di un'unica operazione complessa e con causa finanziaria (...).*La causa finanziaria del contratto in esame impedisce, quindi, di assimilare, ai fini IVA, la somma corrisposta dall'acquirente-concedente al corrispettivo dovuto al venditore in forza del tipico contratto di vendita".

7

L'analisi condotta dalla Corte di Cassazione sullo schema negoziale del *sale and lease back*, incentrata sulla valorizzazione della disciplina comunitaria di riferimento, rinvia a una sentenza della Corte di Giustizia UE che non si è, invece, occupata direttamente della qualificazione agli effetti dell'IVA di una operazione di *sale and lease back*, ma che ha trattato della qualificazione di tale fattispecie negoziale solo al fine di valutare se una rettifica della detrazione originariamente operata fosse obbligatoria o meno.

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che, in linea con i principi espressi dai giudici comunitari, nel qualificare, ai fini IVA, una determinata operazione di *sale and lease back* come operazione composta da cessioni di beni e prestazione di servizi ovvero come unica operazione a scopo di finanziamento, è necessario valutare attentamente le singole clausole contrattuali per individuare la concreta regolamentazione del rapporto che le parti hanno inteso stabilire e, dunque, il

conseguente trattamento fiscale, avendo particolare riguardo alle prerogative in capo all'utilizzatore del bene concesso in *leasing*.

In altre parole, una volta fissati gli elementi caratterizzanti il *sale and lease back*, la concreta applicazione degli stessi non può prescindere da una valutazione *case by case* della singola operazione, in cui assume rilievo il concreto atteggiarsi delle parti coinvolte e la regolamentazione dell'operazione nel suo complesso.

L'Agenzia delle Entrate precisa, dunque, che la portata della citata sentenza della Suprema Corte n. 11023 del 27 aprile 2021 deve essere correttamente contestualizzata, nel senso che i principi ivi affermati rilevano nei casi in cui si riscontri una fattispecie contrattuale nella quale effettivamente l'utilizzatore continui a disporre del bene in *leasing* esercitando le prerogative essenziali riconducibili in capo al proprietario.

Ricorrendo tale ipotesi, l'interprete dovrebbe, dunque, valutare l'operazione di *sale and lease back* alla stregua di un'operazione di natura finanziaria.

Diversamente, in mancanza di dette prerogative/diritti in capo all'utilizzatore del bene sarebbe configurabile, nell'ambito dell'operazione di *sale and lease back*, una effettiva "cessione del bene" dal concedente/utilizzatore all'istituto di *leasing*, come tale assoggettabile ad IVA secondo le regole ordinarie.

### **Dichiarazioni – Approvati i nuovi modelli 730/2023**

Con Provvedimento 6 febbraio 2023, prot. n. 34545/2023, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 6 febbraio 2023, l'Agenzia delle Entrate ha approvato, unitamente alle relative istruzioni, i modelli di dichiarazione Modello 730, nonché la bolla per la consegna del modello 730-1, che i soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale devono presentare nell'anno 2023 agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

In particolare, i modelli approvati sono i seguenti:

- 730/2023, relativo alla dichiarazione semplificata agli effetti delle imposte sul reddito delle persone fisiche che i contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale devono presentare nell'anno 2023, per i redditi prodotti nell'anno 2022;
- 730-1, riguardante le scelte per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF;
- 730-2 per il sostituto d'imposta e 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, contenenti la ricevuta dell'avvenuta consegna della dichiarazione da parte del contribuente;
- 730-3, relativo al prospetto di liquidazione dell'assistenza fiscale prestata;
- 730-4 e 730-4 integrativo, concernenti la comunicazione, la bolla di consegna e la ricevuta del risultato contabile al sostituto d'imposta;
- bolla per la consegna dei modelli 730 e/o 730-1.



## **Dichiarazioni - Approvazione del modello di dichiarazione per la liquidazione giudiziale o per la liquidazione coatta amministrativa - Mod. IVA 74 bis**

Con Provvedimento 7 febbraio 2023, prot. n. 36026/2023, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenda delle Entrate il 7 febbraio 2023, l'Agenda delle Entrate ha approvato, con le relative istruzioni, il modello IVA 74 bis concernente le operazioni effettuate nella frazione d'anno antecedente la dichiarazione di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta amministrativa, riservato ai curatori della liquidazione giudiziale e ai commissari liquidatori.

Il nuovo modello deve essere utilizzato a partire dall'anno d'imposta 2023.

## **Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti dell'agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche applicabili al periodo d'imposta 2022**

Con Decreto del 8 febbraio 2023, pubblicato sulla G.U. n. 50 del 28 febbraio 2023, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha disposto l'approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti dell'agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche.

In particolare, con l'articolo 1, comma, 1 del Decreto esaminato sono approvati, in base all'articolo 9-bis, comma 2, del D.L. n. 50/2017, gli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi alle attività economiche nel settore dell'agricoltura, del commercio, delle manifatture, dei servizi e delle attività professionali.

Il successivo articolo 3, comma 1, contiene l'elenco delle tipologie dei soggetti a cui gli indici sintetici di affidabilità fiscale approvati con il presente decreto non si applicano.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 del Decreto in commento con Provvedimento del direttore dell'Agenda delle Entrate sono individuate le tipologie di contribuenti che, ancorché esclusi dall'applicazione degli indici, sono comunque tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali previsti dall'articolo 9-bis, comma 4, del D.L. n. 50/2017.

## **Riscossione – Modello F24 - Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute per la fruizione delle misure previste dalla “Tregua fiscale” - L. n. 197/2022**

Con Risoluzione n. 6/E del 14 febbraio 2023, l'Agenda delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute per la fruizione delle misure previste dalla “Tregua fiscale” contenute nella L. n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023).

Preliminarmente, l'Agenda delle Entrate ha ricordato che l'articolo 1 della L. n. 197/2022 ha introdotto una serie di misure riguardanti la regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166



a 173), il ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178), la definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 202) e la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221).

Con la Risoluzione in commento sono istituiti i codici tributo per consentire il versamento tramite modello F24 delle somme dovute per fruire degli istituti in argomento.

### **Regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173)**

Per consentire il versamento tramite modello F24 delle somme in argomento, si istituisce il seguente codice tributo:

- “TF44” denominato “**REGOLARIZZAZIONE VIOLAZIONI FORMALI – Articolo 1, commi da 166 a 173, legge n. 197/2022**”

In sede di compilazione del modello di pagamento F24 il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “ERARIO”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “*importi a debito versati*”, con l’indicazione nel campo “*anno di riferimento*” del periodo d’imposta a cui si riferisce la violazione, nel formato “AAAA”.

Se le violazioni formali non si riferiscono a un determinato periodo di imposta, nel campo “*anno di riferimento*” è indicato l’anno solare in cui sono state commesse le violazioni stesse.

Nell’ipotesi di versamento in forma rateale, il campo “*rateazione/regione/prov./mese rif.*” è valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero delle rate in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate.

10

### **Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178)**

Per consentire il versamento tramite modello F24 delle sanzioni dovute per la regolarizzazione in argomento, si istituiscono i codici tributo dettagliatamente elencati in una apposita tabella contenuta nella Risoluzione in esame.

Gli anzidetti codici tributo sono esposti nelle sezioni del modello F24 indicate nella suddetta tabella, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “*importi a debito versati*”, con l’indicazione nel campo “*anno di riferimento*” del periodo d’imposta a cui si riferisce la violazione, nel formato “AAAA”.

Nell’ipotesi di versamento rateale, i campi “*rateazione/regione/prov./mese rif.*” o “*rateazione/mese rif.*” sono valorizzati nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero delle rate in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate.

La Risoluzione in commento contiene, inoltre, un’ulteriore tabella in cui, in corrispondenza dei codici tributo di nuova istituzione, sono riportati i codici da utilizzare per il versamento degli interessi da ravvedimento e da rateazione.

### **Definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 202)**

Per consentire il versamento tramite modello F24 delle suddette somme, sono istituiti i codici tributo, dettagliatamente elencati in una apposita tabella contenuta nella Risoluzione esaminata, da esporre nella sezione “ERARIO” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna

“*importi a debito versati*”, per i quali vengono riportate le modalità di compilazione degli altri campi del modello di pagamento.

Il campo “*codice ufficio*” è valorizzato con il codice della Direzione regionale o provinciale dell’Agenzia delle entrate (ufficio legale), del Centro operativo di Pescara, ovvero dell’Ufficio provinciale – Territorio di Milano, Napoli, Roma o Torino, parte in giudizio.

Inoltre, il campo “*rateazione/regione/prov./mese rif.*”, ove previsto, è valorizzato con il codice della Regione o con il codice catastale del Comune destinatario.

Il campo “*anno di riferimento*” è valorizzato secondo le istruzioni riportate nel modello di domanda (periodo d’imposta o anno di registrazione indicato sull’atto oggetto della controversia).

### **Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221)**

Per consentire il versamento tramite modello F24 delle suddette somme, sono istituiti i codici tributo, dettagliatamente elencati in una apposita tabella contenuta nella Risoluzione esaminata, da esporre nella sezione “*ERARIO*” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “*importi a debito versati*”, per i quali vengono riportate le modalità di compilazione degli altri campi del modello di pagamento.

I campi “*codice ufficio*”, “*codice atto*” e “*anno di riferimento*” sono valorizzati con le informazioni riportate negli atti emessi dall’Ufficio.

Inoltre, il campo “*rateazione/regione/prov./mese rif.*”, ove previsto, è valorizzato con il codice della Regione o con il codice catastale del Comune destinatario.

### **Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA - Articolo 1, commi da 153 a 159, della L. n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023)**

Con Risoluzione n. 7/E del 14 febbraio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’applicabilità della definizione agevolata introdotta dall’articolo 1, commi da 153 a 159, della L. n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) con riferimento alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE), di cui all’articolo 21-*bis* del D.L. n. 78/2010.

Preliminarmente, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che la definizione agevolata in parola prevede, a determinate condizioni, la riduzione al 3 per cento (rispetto al 10 per cento ordinariamente applicabile in sede di comunicazione degli esiti) delle sanzioni dovute sulle somme richieste al contribuente a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni di cui agli articoli 36-*bis* del DPR n. 600/1973 e 54-*bis* del DPR n. 633/1972.

Al riguardo l’Amministrazione finanziaria ha precisato che anche nel caso in cui sussistano degli scostamenti tra l’imposta versata e quella risultante dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, queste ultime sono sottoposte a controllo automatizzato, ai sensi del citato articolo 54-*bis*, comma 2-*bis*, del D.P.R. n. 633/1972, per verificare la congruità dei versamenti effettuati.



Trattasi, conclude l’Agenzia delle Entrate, di un controllo analogo a quello effettuato ai sensi del citato articolo 54-*bis* sulla dichiarazione IVA annuale e, pertanto, anche con riferimento alle anzidette comunicazioni devono ritenersi applicabili le misure in materia di definizione agevolata in argomento.

### **Riscossione – Modello F24 - Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante – primo trimestre 2023**

Con Risoluzione n. 8/E del 14 febbraio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante nel primo trimestre 2023.

Preliminarmente, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’articolo 1, commi da 2 a 9 e commi da 45 a 50, della L. n. 197/2022, ha introdotto delle misure agevolative al fine di compensare parzialmente, alle condizioni ivi indicate, il maggior onere sostenuto dalle imprese nel primo trimestre 2023 per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante.

In particolare, il citato articolo 1 riconosce:

- al comma 2, a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 45 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2023;
- al comma 3, a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica di cui al comma 2, un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 35 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2023;
- al comma 4, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, come definite dallo stesso comma 4, un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 45 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2023;
- al comma 5, a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui al comma 4, un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 45 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2023;
- ai commi 45 e 46, a favore delle imprese esercenti l'attività agricola e la pesca e alle imprese esercenti l'attività agromeccanica di cui al codice ATECO 01.61, un contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023, per la trazione dei mezzi



utilizzati per l'esercizio delle predette attività. Il credito di imposta è riconosciuto anche alle imprese esercenti l'attività agricola e la pesca, in relazione alla spesa sostenuta nel primo trimestre solare dell'anno 2023, per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali.

L'Agenzia delle Entrate ha, altresì, ricordato che la disciplina di riferimento dei crediti d'imposta sopra elencati prevede che gli stessi, entro la data del 31 dicembre 2023, siano utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, mediante modello F24, oppure ceduti solo per intero a terzi.

Tanto premesso, per consentire l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta di cui trattasi da parte delle imprese beneficiarie, tramite modello F24, sono istituiti i seguenti codici tributo:

- “7010” denominato “credito d'imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 2, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
- “7011” denominato “credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 3, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
- “7012” denominato “credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 4, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
- “7013” denominato “credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
- “7014” denominato “credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola, della pesca e agromeccanica (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 45 e c. 46, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

13

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Nel campo “anno di riferimento” è indicato l'anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

### **Dichiarazione dei redditi precompilata 2023 – Proroga dei termini per l'utilizzo dei dati delle spese sanitarie messi a disposizione dal Sistema Tessera sanitaria**

Con Provvedimento 15 febbraio 2023, prot. n. 43425/2023, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 15 febbraio 2023, l'Agenzia delle Entrate ha prorogato i termini per l'utilizzo dei dati delle spese sanitarie messi a disposizione dal Sistema Tessera Sanitaria.

In particolare, il Documento in esame ha previsto delle deroghe ai termini individuati dall'articolo 3, comma 3-*bis*, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016 e dal Provvedimento n. 115304 del 6 maggio 2019, disponendo che:

- ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, il Sistema Tessera Sanitaria, dal 31 marzo 2023, mette a disposizione dell'Agenzia delle Entrate i dati delle spese sanitarie 2022 e dei relativi rimborsi;
- l'opposizione a rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati delle spese sanitarie e dei relativi rimborsi per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata può essere effettuata:
  1. fino al 22 febbraio 2023, con riferimento ai dati aggregati relativi ad una o più tipologie di spesa;
  2. dal 3 marzo 2023 al 30 marzo 2023, in relazione ad ogni singola voce di spesa.

### **Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del D.L. n. 34/2020**

Con Decreto Legge 16 febbraio 2023, n. 11, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 16 febbraio 2023, sono state introdotte misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77/2020.

Riportiamo qui di seguito le misure da noi ritenute maggiormente significative.

*Modifiche alla disciplina relativa alla cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 121 del D.L. n. 34/2020 (articolo 1)*

L'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 11/2023 ha apportato modificazioni all'articolo 121 del D.L. n. 34/2020.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera a), introduce il comma 1-*quinquies* nell'articolo 121 del D.L. n. 34/2020, il quale dispone che le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della L. n. 196/2009 non possono essere cessionari dei crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), ossia di cessione del credito e sconto in fattura.

La successiva lettera b) dell'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 11/2023 in esame, aggiunge nell'articolo 121 citato i commi 6-*bis*, 6-*ter*, 6-*quater*.

Il nuovo comma 6-*bis* prevede che, ferme le ipotesi di dolo, il concorso nella violazione che, ai sensi del comma 6 dell'articolo 121, determina la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari è in ogni caso escluso con riguardo ai cessionari che dimostrano di avere acquisito il credito di imposta in parola e che siano in possesso della documentazione così come specificamente dettagliata dalla nuova disposizione normativa (titolo abilitativo degli interventi; notifica preliminare dell'avvio dei lavori all'azienda sanitaria locale; visura catastale *ante operam* dell'immobile oggetto degli interventi; asseverazioni dei requisiti tecnici degli interventi; delibera condominiale di approvazione dei lavori, eccetera).

Il nuovo comma 6-*ter* dell'articolo 121 del D.L. n. 34/2020 prevede che l'esclusione di cui al comma 6-*bis* opera anche con riguardo ai soggetti, diversi dai consumatori o utenti, che acquistano i crediti

di imposta da una banca, o da altra società appartenente al gruppo bancario della medesima banca, con la quale abbiano stipulato un contratto di conto corrente, facendosi rilasciare una attestazione di possesso, da parte della banca o della diversa società del gruppo cedente, di tutta l'anzidetta documentazione.

Ai sensi del successivo comma 6-*quater*, il mancato possesso di parte della documentazione di cui al comma 6-*bis* non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, il quale può fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravità della negligenza.

La nuova previsione normativa dispone, inoltre, che sull'ente impositore grava l'onere della prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario, ai fini della contestazione del concorso del cessionario nella violazione e della sua responsabilità solidale ai sensi del comma 6.

### *Modifiche in materia di cessione dei crediti fiscali (articolo 2)*

L'articolo 2, comma 1, del D.L. n. 11/2023 prevede che, decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto in commento (17 febbraio 2023), in relazione agli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, del D.L. n. 34/2020 non è consentito l'esercizio delle opzioni di cui al medesimo articolo 121, comma 1, lettere a) e b) (sconto in fattura e cessione del credito).

Il successivo comma 2 dell'articolo 2 del Decreto in esame prevede che le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 119 del citato D.L. n. 34/2020, per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:

- per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
- per gli interventi effettuati dai condomini risulti adottata delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
- per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 del D.L. n. 11/2023 le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi diversi da quelli di cui all'articolo 119 del citato D.L. n. 34/2020, per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:

- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
- per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori;



- risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell'immobile nel caso di acquisto di unità immobiliari ai sensi dell'articolo 16-*bis*, comma 3, del TUIR, o ai sensi dell'articolo 16, comma 1-*septies*, del D.L. n. 63/2013.

Il successivo comma 4 dell'articolo 2 del Decreto Legge in commento abroga le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 2-*ter*, 2-*sexies* e 3.1, e all'articolo 16, commi 1-*quinquies*, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-*septies*, secondo e terzo periodo, del citato D.L. n. 63/2013, che attribuivano ai soggetti beneficiari delle relative detrazioni fiscali la facoltà di optare per la cessione del corrispondente credito d'imposta.

*Entrata in vigore (articolo 3)*

L'articolo 3 del D.L. n. 11/2023 stabilisce che l'esaminato decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ovvero il 17 febbraio 2023.

### **Comunicazione dei crediti d'imposta maturati nel 2022 in relazione agli oneri sostenuti per l'acquisto di prodotti energetici**

Con Provvedimento 16 febbraio 2023, prot. n. 44905/2023, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 16 febbraio 2023, l'Agenzia delle Entrate ha definito il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione dei crediti d'imposta maturati nel 2022 in relazione agli oneri sostenuti per l'acquisto di prodotti energetici, così come previsto dall'articolo 1, comma 6, del D.L. n. 176/2022.

16

In particolare, il punto 1.1 del Provvedimento esaminato precisa che trattasi dei seguenti crediti d'imposta:

- a) crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del citato D.L. n. 176/2022, relativi al mese di dicembre 2022;
- b) crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, di cui all'articolo 1, commi 1, primo e secondo periodo, 2, 3 e 4, del citato D.L. n. 144/2022, relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022;
- c) crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, di cui all'articolo 6 del D.L. n. 115/2022, relativi al terzo trimestre 2022;
- d) credito d'imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto di carburante effettuato nel quarto trimestre 2022, di cui all'articolo 2 del citato D.L. n. 144/2022.

Il successivo punto 2.1 prevede che la comunicazione in parola è presentata all'Agenzia delle Entrate dal 16 febbraio 2023 al 16 marzo 2023 e che, a tal fine, è approvato il relativo Modello ("Modello per la comunicazione dei crediti d'imposta maturati in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di prodotti energetici") e le istruzioni di compilazione.



Ai sensi del punto 2.2 del Provvedimento in commento, l'anzidetto Modello è inviato dal beneficiario dei crediti d'imposta, direttamente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998 e successive modificazioni, utilizzando esclusivamente i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet della medesima Agenzia.

Nel punto 2.5 del Provvedimento esaminato viene precisato che, per ciascun credito d'imposta, il beneficiario può inviare una sola comunicazione valida, per l'intero importo del credito maturato nel periodo di riferimento, al lordo dell'eventuale ammontare già utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241/1997 fino alla data della comunicazione stessa. Eventuali successive comunicazioni dello stesso soggetto per il medesimo credito saranno scartate, salvo che la precedente comunicazione non sia stata annullata con le stesse modalità di cui al punto 2.2.

Ai sensi del successivo punto 2.6, la comunicazione non deve essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite modello F24.

Il punto 2.7 dispone che, dal momento che i crediti d'imposta in parola possono essere ceduti solo per intero, la comunicazione di cui al presente Provvedimento non può essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già comunicato all'Agenzia delle Entrate la cessione del credito, pena lo scarto della comunicazione stessa, a meno che la comunicazione della cessione non sia stata annullata, oppure il cessionario non abbia rifiutato il credito ai sensi del Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 253445 del 30 giugno 2022 e successive modificazioni.

17

Il punto 3.1 del Provvedimento esaminato specifica che, poiché la comunicazione di cui trattasi deve essere inviata entro il 16 marzo 2023 a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo, il mancato invio di una valida comunicazione determina l'impossibilità di utilizzare il credito in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241/1997, a decorrere dal 17 marzo 2023.

Il successivo punto 3.3 ricorda che, ai sensi delle disposizioni ivi richiamate, i crediti d'imposta di cui al punto 1.1, lettere a), b) e c), devono essere utilizzati in compensazione entro il 30 settembre 2023; il credito di cui al punto 1.1, lettera d), deve essere utilizzato in compensazione entro il 30 giugno 2023.

### **Dichiarazioni – Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 770/2023, relativo all'anno di imposta 2022**

Con Provvedimento 16 febbraio 2023, prot. n. 44911/2023, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 16 febbraio 2023, l'Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 770/2023, relativo all'anno di imposta 2022.

## **Riscossione – Modello F24 – Istituzione dei codici tributo per il versamento delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973**

Con Risoluzione n. 9/E del 20 febbraio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973.

La Risoluzione in commento contiene la tabella riepilogativa dei codici tributo di nuova istituzione utilizzabili nell’eventualità in cui il contribuente, destinatario della comunicazione inviata ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, non intenda versare l’importo complessivamente richiesto, riportato nel modello di pagamento F24 precompilato allegato alla comunicazione, ma ne intenda versare solo una quota.

In tal caso, deve essere predisposto un modello F24 nel quale i codici istituiti sono esposti nella sezione “*Erario*”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “*importi a debito versati*”, riportando anche, nei campi specificamente denominati, il codice atto e l’anno di riferimento (nel formato “AAAA”) reperibili all’interno della stessa comunicazione.

## **Contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 e modifiche al contributo straordinario contro il caro bollette – Articoli 1, commi da 115 a 121, della L. n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) e 37 del D.L. 21 marzo 2022, n. 21/2022 (Decreto Ucraina)**

Con Circolare n. 4/E del 23 febbraio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sul contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 di cui all’articolo 1, commi da 115 a 119, della L. n. 197/2022, nonché sulle modifiche apportate al contributo straordinario contro il caro bollette di cui all’articolo 37 del D.L. n. 21/2022.

Preliminarmente, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato il contenuto dell’articolo 1, commi da 115 a 119, che ha istituito un contributo di solidarietà straordinario, sotto forma di prelievo temporaneo per l’anno 2023 (di seguito anche “contributo di solidarietà”), per i soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva rivendita, attività di produzione di energia elettrica o gas metano, di estrazione di gas naturale, di rivendita di energia elettrica, gas metano e gas naturale, di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi, nonché di importazione degli anzidetti beni o di introduzione in Italia, sempre dei medesimi beni, provenienti da altri Stati dell’Unione europea per la loro successiva rivendita.

Tale contributo di solidarietà, spiega l’Amministrazione finanziaria, costituisce, per l’anno 2023, una misura nazionale equivalente al contributo temporaneo istituito ai sensi del regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio del 6 ottobre 2022, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell’energia.

Il Documento di prassi precisa che, in considerazione del fatto che il prelievo in esame non si applica sul reddito prodotto nell'anno 2022, ma fa invece riferimento agli "utili eccedenti" che emergono dal confronto con i periodi precedenti, il contributo straordinario rappresenta una misura temporanea e straordinaria per l'anno 2023 non annoverabile nell'alveo delle imposte sui redditi.

Al riguardo l'Agenzia delle Entrate ricorda, altresì, che, con riferimento all'anno 2022, il legislatore nazionale ha già previsto una misura che risponde alla medesima finalità per mezzo dell'introduzione del "Contributo straordinario contro il caro bollette" (di seguito anche "contributo straordinario") di cui all'articolo 37 del D.L. n. 21/2022.

Con le previsioni riportate al comma 120 dell'articolo 1 della L. n. 197/2022, il legislatore ha modificato tale disciplina, intervenendo, da un lato, sulla determinazione della base imponibile e rendendo, dall'altro, l'ambito soggettivo di applicazione più coerente con le indicazioni del regolamento (UE) 2022/1854.

Pertanto, con la Circolare in commento, l'Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti sulle previsioni della Legge di Bilancio 2023, e in particolare:

- al paragrafo 1, sull'introduzione del contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 (commi da 115 a 119), con particolare riferimento all'ambito soggettivo, alla determinazione della base imponibile e dell'ammontare del contributo dovuto, al suo versamento e al rapporto con le altre imposte erariali;
- al paragrafo 2, sulle modifiche apportate all'ambito soggettivo e alla base imponibile del contributo straordinario di cui all'articolo 37 del D.L. n. 21/2022 (comma 120), nonché le previsioni di coordinamento scaturenti da tali modifiche (comma 121).

19

Con riguardo all'ambito soggettivo di applicazione del contributo di solidarietà, la Circolare al punto 1.1 ha ribadito che, richiamando il dato testuale del comma 115 dell'articolo 1 della L. n. 197/2022, lo stesso è dovuto da tutti i soggetti che esercitano nel territorio dello Stato una o più delle seguenti attività:

- ✓ produzione di energia elettrica, produzione di gas metano, estrazione di gas naturale, per la successiva vendita;
- ✓ rivendita di energia elettrica, gas metano, gas naturale;
- ✓ produzione, distribuzione, commercio di prodotti petroliferi;
- ✓ importazione a titolo definitivo, per la successiva rivendita, di energia elettrica, gas naturale, gas metano, prodotti petroliferi;
- ✓ introduzione nel territorio dello Stato, per la successiva rivendita, di energia elettrica, gas naturale, gas metano o prodotti petroliferi provenienti da altri Stati dell'Unione europea.

Attività riconducibili, in linea di massima, ad una serie di codici ATECO elencati nello stesso Documento di prassi.

L'Agenzia delle Entrate, richiamando il dettato normativo del successivo comma 116, che, ai fini del calcolo della base imponibile, fa specifico riferimento alla "quota del reddito complessivo





determinato ai fini delle imposte sul reddito delle società”, chiarisce, altresì, che sono riconducibili all’ambito soggettivo di applicazione del prelievo in commento, al ricorrere dei requisiti normativamente previsti, esclusivamente i soggetti passivi IRES di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), del TUIR, ivi comprese le società che optano per la trasparenza fiscale o per il consolidato nazionale ai sensi degli articoli 115, 116 e 117 (e seguenti) del medesimo testo unico.

Sono tenuti al pagamento del contributo di solidarietà sia le imprese che risiedono nel territorio dello Stato, sia le stabili organizzazioni in Italia di imprese non residenti se, nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 (periodo d’imposta 2022 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), l’ammontare dei ricavi conseguiti dalle sopra indicate attività è pari ad almeno il 75 per cento dell’ammontare complessivo annuo dei ricavi di cui all’articolo 85 del TUIR.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce, altresì, che stante la *ratio* normativa di assoggettare al contributo di solidarietà gli utili eccedenti conseguiti nel 2022, sono esclusi dal prelievo in parola gli enti non commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR, qualificabili come tali in quanto svolgono in via esclusiva o principale attività non commerciale.

Ai sensi del terzo periodo del comma 115, inoltre, non sono tenute al pagamento del contributo di solidarietà:

- le imprese che svolgono attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell’energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti;
- le microimprese e le piccole imprese che esercitano l’attività riconducibile al codice ATECO 47.30.00 “Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione”, ossia quelle imprese che, ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005, abbiano nel medesimo esercizio meno di 50 occupati e fatturato annuo oppure totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

20

Nel paragrafo 1.2 della Circolare in commento sono stati forniti chiarimenti in merito alla determinazione della base imponibile e dell’ammontare del contributo di solidarietà.

Al riguardo l’Agenzia delle Entrate ha preliminarmente ricordato il contenuto dell’articolo 1, comma 116, della L. n. 197/2022 ai sensi del quale il contributo si applica sull’ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle società relativo al periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell’imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi d’imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022.

Rileva pertanto, ai fini del calcolo della base imponibile, l’ammontare di reddito determinato in base alle previsioni del titolo II, capi II e IV, del TUIR, conseguito nei cinque periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023, senza considerare, per ognuno dei periodi d’imposta interessati,





l'eventuale riduzione dovuta al riporto delle perdite riferite alle annualità pregresse, nonché la deduzione conseguita per effetto della c.d. agevolazione ACE.

Occorre, pertanto, chiarisce l'Amministrazione finanziaria, fare riferimento all'importo indicato al rigo RF63 del modello di dichiarazione dei redditi Società di capitali, enti commerciali ed equiparati "Redditi SC", che costituisce il reddito imponibile ai fini del contributo in commento.

Ciascuno dei soggetti tenuti al pagamento del contributo di solidarietà determina autonomamente la base imponibile del contributo dovuto, provvedendo sia alla liquidazione sia al versamento dello stesso, anche laddove abbia esercitato:

- l'opzione per la tassazione di gruppo (c.d. consolidato nazionale) di cui all'articolo 117 del TUIR, in veste di consolidante o di consolidata;
- l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del TUIR, in qualità di partecipante o di partecipata;
- l'opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base azionaria di cui all'articolo 116 del TUIR, in qualità di partecipata.

Con riferimento alla seconda ipotesi, è stato precisato che la società partecipante, che abbia optato per la trasparenza fiscale di cui al citato articolo 115 del TUIR, non deve tenere conto della quota del reddito o della perdita della partecipata alla stessa imputata per trasparenza.

Per i soggetti con periodi d'imposta coincidenti con l'anno solare, la base imponibile del contributo di solidarietà deve, dunque, essere determinata effettuando i seguenti passaggi:

1. calcolare la media del reddito (al lordo delle perdite pregresse e della deduzione ACE) per le annualità d'imposta 2018, 2019, 2020 e 2021;
2. calcolare il 10 per cento della media di cui al punto 1;
3. sommare la media di cui al punto 1 con l'importo di cui al punto 2 (media maggiorata del 10 per cento);
4. sottrarre dal reddito (al lordo delle perdite pregresse e della deduzione ACE) relativo all'anno d'imposta 2022 l'importo di cui al punto 3.

Al riguardo l'Agenzia delle Entrate ricorda che, per espressa previsione normativa, nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. In tal caso la base imponibile del contributo di solidarietà coinciderà con il reddito (al lordo di perdite pregresse e deduzione ACE) relativo all'anno d'imposta precedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

Con riguardo ai soggetti che abbiano iniziato l'attività successivamente al primo periodo di osservazione previsto dalla norma (1° gennaio 2018 per i soggetti con esercizio coincidente con quello solare) il valore medio di reddito (o perdita) terrà conto del reddito relativo all'annualità di inizio (ragguagliato ad anno) e di quello delle successive annualità d'imposta.

Dovranno considerarsi, al contrario, esclusi dall'applicazione del contributo di solidarietà i soggetti che abbiano intrapreso l'attività nell'anno d'imposta precedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, attesa l'impossibilità di determinare la misura degli utili eccedenti richiesta dalla norma.

Come ricordato dall'Agenzia delle Entrate, l'ammontare del contributo straordinario deve essere raffrontato ad un ulteriore parametro; infatti, così come stabiliti dalla norma, detto contributo non può essere eccedere il 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

Conseguentemente, per le imprese residenti in Italia aventi l'esercizio coincidente con l'anno solare, il contributo di solidarietà è dovuto per un ammontare pari al minor valore tra l'importo teorico del contributo – come sopra determinato – e il 25 per cento dell'ammontare di patrimonio netto risultante dal bilancio di esercizio relativo all'anno 2021.

Nel caso di imprese con esercizio non coincidente con l'anno solare occorre fare riferimento al bilancio relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

Nel caso di stabili organizzazioni di società residenti all'estero, invece, si ritiene che tale riscontro debba effettuarsi considerando il 25 per cento del fondo di dotazione di cui all'articolo 152, comma 2, secondo periodo, del TUIR, relativo al periodo d'imposta precedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

Il paragrafo 1.3 della Circolare esaminata fornisce chiarimenti in merito al versamento del contributo.

Ai sensi del comma 117 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2023, ricorda l'Agenzia delle Entrate, il contributo in parola deve essere versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

22

In via generale, quindi il contributo di cui trattasi dovrà essere versato in un'unica soluzione:

- entro il 30 giugno 2023, dai soggetti il cui periodo d'imposta coincida con l'anno solare e che approvino il bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, ai sensi degli articoli 2364, secondo comma, e 2478-*bis* del codice civile;
- entro il 31 luglio 2023, dai soggetti il cui periodo d'imposta coincida con l'anno solare e che si avvalgano del maggior termine (pari a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio) normativamente previsto per l'approvazione del bilancio.

Infine, l'ultimo periodo del comma 117 dispone che i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2023.

Il contributo di solidarietà, come previsto al comma 118, non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Nel paragrafo 2 e seguenti del Documento di prassi esaminato vengono forniti chiarimenti sulle modifiche apportate dai commi 120 e 121 dell'articolo 1 della L. n. 197/2022 al "contributo



straordinario contro il caro bollette” (di seguito anche “contributo straordinario”) disciplinato dall’articolo 37 del D.L. n. 21/2022 (Decreto Ucraina).

In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che in base alle modifiche apportate dall’articolo 1, comma 120, lettera a), l’articolo 37 citato ora prevede che il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento del volume d’affari dell’anno 2021 deriva dalle attività indicate nei periodi precedenti.

Tale modifica interessa tutti i soggetti che abbiano svolto in via non esclusiva una delle attività di cui al comma 131 e che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalla norma medesima sono rientrati nell’ambito di applicazione del contributo straordinario.

Tali soggetti – in considerazione dell’intervenuta novella legislativa – devono accertare se il contributo straordinario sia ancora dovuto, verificando se almeno il 75 per cento del volume d’affari del 2021 sia imputabile alle attività indicate, al comma 1, dall’articolo 37 del Decreto Ucraina.

Ed invero, precisa ancora l’Agenzia delle Entrate, qualora il volume d’affari delle attività diverse da quelle sopra citate fosse superiore al 25 per cento del volume d’affari totale nell’anno d’imposta 2021, il soggetto, pur avendo già calcolato e versato il contributo straordinario dovuto in base alle disposizioni precedenti, sulla base delle ultime modifiche intervenute, dovrà intendersi escluso dall’ambito di applicazione del citato articolo 37.

Nel paragrafo 2.3 vengono illustrate le modalità di versamento del maggiore contributo dovuto o di recupero della maggiore somma versata.

23

Al riguardo, l’Agenzia ricorda che, così come disposto dal comma 121 dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2023, se per effetto delle modifiche apportate al citato articolo 37 l’ammontare del contributo risulta maggiore di quello complessivamente dovuto entro il 30 novembre 2022, il versamento dell’importo residuo è effettuato entro il 31 marzo 2023 con le modalità di cui all’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

In merito alla scadenza del 31 marzo, l’Agenzia delle Entrate precisa che la stessa concerne esclusivamente i casi in cui il maggior contributo sia dovuto per effetto delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2023, non rappresentando la data del 31 marzo una “rimessione nei termini” per quei soggetti che non abbiano versato, in tutto o in parte, il contributo dovuto entro l’ordinaria scadenza del 30 novembre 2022.

Qualora invece, per effetto delle novità riportate in precedenza, l’ammontare del contributo risulti minore di quello complessivamente dovuto entro il 30 novembre 2022, il maggiore importo versato può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, a decorrere dal 31 marzo 2023.

In assenza dell’opzione per la compensazione, precisa l’Agenzia delle Entrate, resta impregiudicato, per tali soggetti, il diritto al rimborso delle somme versate e non dovute. La scelta riguardante

l'ammontare dell'eccedenza di versamento da utilizzare in compensazione o da chiedere a rimborso deve essere effettuata nell'apposito quadro CS della dichiarazione IVA 2023.

### **Nuovo regime *Patent Box* - Articolo 6 del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146. Chiarimenti**

Con Circolare n. 5/E del 24 febbraio 2023, l'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sul nuovo regime agevolativo opzionale (c.d. *Patent Box*), collegato all'utilizzo nell'ambito di un'attività di impresa di specifici beni immateriali da parte del titolare del diritto al loro sfruttamento economico, introdotto con l'articolo 6 del D.L. n. 146/2021.

L'esaminato Documento di prassi tiene conto dei contributi inviati dagli operatori in esito alla consultazione pubblica sullo schema di circolare conclusasi in data 3 febbraio 2023.

Preliminarmente, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che già con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, protocollo n. 48243/2022 del 15 febbraio 2022 (di seguito il "Provvedimento"), emanato ai sensi dell'articolo 6 del D.L. n. 146/2021, sono state adottate le disposizioni attuative della norma.

La Circolare esaminata fornisce, nello specifico, chiarimenti in relazione ai seguenti aspetti:

- impianto generale dell'istituto;
- requisiti e modalità di accesso al regime, con riferimento all'ambito sia soggettivo sia oggettivo;
- condizioni per beneficiare dell'esimente sanzionatoria, nel caso di rettifiche della maggiorazione dedotta da parte dell'Amministrazione finanziaria;
- soluzioni interpretative adottate in relazione a questioni legate all'eventuale passaggio dal precedente al nuovo regime *Patent box*.

24

Il paragrafo 2 del Documento di prassi illustra la disciplina relativa al nuovo regime *Patent Box*, specificando che il nuovo beneficio si sostanzia in una deduzione fiscale maggiorata dei costi di ricerca e sviluppo riferibili a determinate tipologie di beni immateriali, da esporre nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta di riferimento.

L'articolo 6, comma 3, del D.L. n. 146/2021 prevede, infatti, che i costi di ricerca e sviluppo sostenuti dai soggetti che hanno esercitato l'opzione per il nuovo *Patent Box* in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d'impresa, sono maggiorati del 110 per cento.

Al fine di non depotenziare le finalità agevolative della norma, sottolinea l'Agenzia delle Entrate, è previsto un meccanismo "premiante" che consente ai contribuenti che ottengono, a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, un titolo di privativa industriale riferibile a beni immateriali rientranti tra quelli di cui al menzionato comma 3 dell'articolo 6, di dedurre in maniera maggiorata



anche i costi per le attività di ricerca e sviluppo riferibili a tali beni e sostenuti negli otto periodi di imposta precedenti a quello di ottenimento del predetto titolo di privativa.

Anche nel nuovo regime, chiarisce ancora l'Amministrazione finanziaria, è prevista un'esimente sanzionatoria per i contribuenti che forniscano, mediante idonea documentazione predisposta secondo quanto previsto dal Provvedimento, le informazioni necessarie alla determinazione della predetta maggiorazione.

In particolare, in caso di rettifica della maggiorazione da cui derivi una maggiore imposta o un minor credito, la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 471/1997, non si applica qualora nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o altra attività istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria detta documentazione.

Con riguardo all'ambito soggettivo di applicazione del nuovo regime *Patent Box*, il paragrafo 3 della Circolare in esame richiama quanto già disposto dal punto 1 del Provvedimento del 15 febbraio 2022, che ammette tra i beneficiari dell'agevolazione i soggetti titolari di reddito d'impresa.

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate chiarisce, altresì, che è necessario che i predetti soggetti assumano la veste di "investitori" e, quindi, procedano all'"assunzione del rischio".

In particolare, per "investitori" devono intendersi coloro che esercitano le attività di ricerca e sviluppo indicate al punto 3 del citato Provvedimento, e cioè coloro che hanno diritto allo sfruttamento economico del bene immateriale agevolabile, sempre che tale bene venga utilizzato direttamente o indirettamente nello svolgimento dell'attività di impresa e a prescindere dalla titolarità giuridica dello stesso, e che sostengono, rimanendone incisi, i costi relativi agli investimenti effettuati, assumendone i rischi e avvalendosi degli eventuali risultati.

Da questa definizione restano, pertanto, esclusi i soggetti che, pur essendo titolari del diritto allo sfruttamento economico del bene immateriale agevolabile, non restano incisi dai costi sostenuti nell'effettuazione dei suddetti investimenti in attività rilevanti o, comunque, non sopportano il rischio degli investimenti, né acquisiscono i benefici delle attività rilevanti.

Con riferimento alla condizione richiesta dall'articolo 6 del D.L. n. 146/2021 secondo la quale i beni agevolabili devono essere "utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d'impresa", non si può considerare "utilizzato" un bene per il quale è stato ottenuto un titolo di privativa industriale, ma che non viene impiegato nei processi aziendali.

Il Documento di prassi esaminato precisa, altresì, che l'accesso al nuovo regime *Patent Box* presuppone lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo rilevanti che siano riferibili ai beni immateriali agevolabili; in tal modo risulta rispettato il principio OCSE c.d. "*nexus approach*", secondo il quale, per fruire dell'agevolazione, occorre che colui che esercita l'opzione abbia diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali e svolga attività di ricerca e sviluppo.

Pertanto, chiarisce l’Agenzia delle Entrate, possono accedervi anche i contribuenti che utilizzano il bene immateriale in forza di un contratto di licenza o sub-licenza che conferisca loro il diritto allo sfruttamento economico del bene, fermo restando che devono sussistere tutti i requisiti, soggettivi e oggettivi, e ricorrere tutte le condizioni normativamente previste; il licenziatario o sub-licenziatario deve, dunque, assumere la veste di ‘investitore’, come definito dal citato Provvedimento, ed esercitare le attività di ricerca e sviluppo rilevanti, sostenendo e restando inciso dei relativi costi.

La Circolare esaminata nel paragrafo 3.1 riporta le cause di esclusione dal beneficio, specificando che le imprese assoggettate ad amministrazione straordinaria, a concordato preventivo e a concordato fallimentare possono esercitare l’opzione in parola qualora la procedura sia finalizzata alla continuazione dell’attività economica.

Nel successivo paragrafo 3.2 l’Agenzia delle Entrate precisa che possono essere inclusi nel novero delle imprese beneficiarie anche i consorzi e le reti di imprese che riscontrino i requisiti previsti dalla disciplina agevolativa in commento.

Per quanto riguarda i consorzi, l’Amministrazione finanziaria distingue il caso in cui essi effettuino direttamente gli investimenti nell’attività di ricerca e sviluppo dal caso in cui essi siano lo strumento attraverso il quale vengono effettuate, in comune, dette attività.

Nel primo caso in cui il consorzio effettui la ricerca in qualità di soggetto “investitore”, sostenendone i costi, sopportando il rischio dell’attività svolta e ritraendone i benefici, l’agevolazione spetta all’ente stesso che ne beneficerà in modo autonomo, avendo riguardo ai costi sostenuti per le attività rilevanti e connessi ai beni immateriali oggetto di agevolazione, previa verifica della sussistenza di tutte le condizioni poste dalla disciplina agevolativa.

Nel secondo caso in cui il consorzio, pur svolgendo l’attività di ricerca e sviluppo, non assumesse la veste di soggetto “investitore” ed operasse il meccanismo del riaddebito alle imprese consorziate dei costi sopportati, l’agevolazione spetterà a ciascuna impresa consorziata.

Nel paragrafo 3.3 della Circolare esaminata vengono illustrate le modalità di accesso al nuovo regime *Patent Box*.

In particolare, l’accesso all’agevolazione in parola avviene tramite l’esercizio di un’apposita opzione, irrevocabile, rinnovabile e di durata pari a cinque periodi di imposta, da comunicare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale la stessa si riferisce.

I modelli di dichiarazione dei redditi prevedono che l’opzione è esercitata nel quadro OP, mentre nel quadro RS devono essere fornite informazioni sulla tipologia e sul numero dei beni agevolabili.

Nel caso in cui, chiarisce l’Agenzia delle Entrate, in periodi di imposta successivi all’esercizio di una prima opzione, l’impresa intenda richiedere l’agevolazione per un nuovo bene immateriale, la stessa dovrà esercitare una nuova opzione, che avrà una durata pari a cinque periodi d’imposta a decorrere dal suo esercizio.

È necessario che il contribuente eserciti una ulteriore opzione nuovo *Patent Box* anche nel caso in cui il nuovo bene che si intende agevolare presenti vincoli di complementarietà con un bene immateriale già agevolato con la precedente opzione. In tale ultima ipotesi, la nuova opzione avrà comunque una durata quinquennale, autonoma rispetto a quella dell'opzione relativa al bene complementare già precedentemente opzionato.

Al riguardo viene, altresì, chiarito che per nuovo bene si intende sia un bene venuto ad esistenza successivamente all'esercizio di una prima opzione per il nuovo *Patent Box*, sia un bene già esistente che il contribuente aveva deciso, inizialmente, di escludere dal perimetro dell'agevolazione.

L'Agenzia delle Entrate precisa, inoltre, che l'opzione per il nuovo regime *Patent Box* può essere esercitata anche tardivamente, nella dichiarazione presentata entro novanta giorni dal termine ordinario, sia essa configurabile come "dichiarazione tardiva" oppure come "dichiarazione integrativa/sostitutiva" di quella già trasmessa nei termini.

L'opzione nuovo *Patent Box* può essere, inoltre, esercitata anche avvalendosi della c.d. "*remissione in bonis*", sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza, e sempreché ricorrano le ulteriori condizioni previste dall'articolo 2, comma 1, del D.L. n. 16/2012.

Ai fini dell'utilizzo della *remissione in bonis* è necessario che il contribuente, quale comportamento coerente con il regime opzionale prescelto, abbia predisposto la documentazione idonea, apponendo sulla stessa la firma elettronica con marca temporale, al più tardi entro il termine di novanta giorni dalla scadenza ordinaria di presentazione della dichiarazione annuale.

Al riguardo il Documento di prassi in commento specifica che, ai sensi del secondo periodo del punto 11.2 del citato Provvedimento del 15 febbraio 2022, per il primo periodo d'imposta di applicazione del nuovo regime *Patent Box*, la firma elettronica con marca temporale può essere apposta entro 6 mesi dalla data di avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi, per tale intendendosi anche la data di avvenuta presentazione della dichiarazione tardiva o integrativa/sostitutiva.

Nel paragrafo 3.4 della Circolare in esame l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito, sia all'entrata in vigore del nuovo regime, sia ad alcune specifiche fattispecie che possono configurarsi durante il periodo transitorio.

L'entrata in vigore dell'agevolazione in parola è espressamente prevista dall'articolo 6, comma 8 del D.L. n. 146/2021, ai sensi del quale il nuovo regime si applica alle opzioni esercitate con riguardo al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del medesimo decreto e ai successivi periodi d'imposta, e quindi a partire dal periodo d'imposta in corso al 22 ottobre 2021.



Sono, comunque, fatte salve le opzioni *Patent Box* esercitate, sulla base della previgente normativa, per i periodi d'imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto, ossia entro il periodo d'imposta 2020.

Conseguentemente, fino al periodo d'imposta 2024 è ammessa una fase transitoria di temporanea convivenza tra precedente e nuovo regime *Patent Box* con riferimento a beni immateriali diversi.

Al riguardo la Circolare in esame fornisce alcuni esempi sulle diverse fattispecie che si potrebbero verificare.

Nel paragrafo 4.1, l'Agenzia si sofferma a descrivere in maniera compiuta le diverse tipologie di beni immateriali agevolabili.

Il successivo paragrafo 4.2 si occupa di descrivere le attività rilevanti, intese come quelle da cui derivano i costi agevolabili al 110 per cento, ossia:

- attività classificabili come ricerca industriale e sviluppo sperimentale;
- attività classificabili come innovazione tecnologica;
- attività classificabili come design e ideazione estetica;
- attività di tutela legale dei diritti sui beni immateriali.

In merito a detto argomento, la Circolare riporta molti chiarimenti già forniti con il Provvedimento del 15 febbraio 2022.

Il paragrafo 4.4, in ordine alle spese agevolabili, richiama il punto 4.1 del citato Provvedimento che riprendendo testualmente la previsione di cui all'articolo 6, comma 4, del D.L. n. 146 /2021, indica le spese che rilevano ai fini della determinazione della base di calcolo cui applicare la maggiorazione del 110 per cento.

Dette spese, chiarisce l'Agenzia delle Entrate, sono rilevanti a condizione che non siano state generate nell'ambito di relazioni commerciali intrattenute con società che, direttamente o indirettamente, controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa.

I costi oggetto di maggiorazione, assunti al netto di eventuali contributi ricevuti dall'impresa per il loro finanziamento, rilevano nel loro ammontare fiscalmente deducibile e sono imputati, ai fini del calcolo della maggiorazione del 110 per cento, a ciascun periodo di imposta in applicazione del principio di competenza di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 109 del TUIR, indipendentemente dai regimi e dai principi contabili adottati dall'impresa, nonché dall'eventuale capitalizzazione degli stessi costi.

Il paragrafo 5 della Circolare in esame riporta alcuni esempi di calcolo dell'agevolazione in commento.

Nel successivo paragrafo 6, la Circolare in commento si occupa della facoltà, prevista dal comma 6 dell'articolo 6 del D.L. n. 146/2021, del contribuente di predisporre idonea documentazione,



contenente tutte le informazioni necessarie alla corretta determinazione e calcolo della maggiorazione del 110 per cento, al fine di godere di un'esimente sanzionatoria in caso di rettifiche da cui derivi una maggiore imposta o un minor credito.

Nel paragrafo 7 della Circolare in commento viene richiamato il punto 11 del Provvedimento del 15 febbraio 2022 che disciplina la forma, l'estensione e le condizioni di efficacia della anzidetta Documentazione idonea.

Al riguardo, ricorda l'Agenzia delle Entrate, particolare rilevanza rivestono le ipotesi di inefficacia della stessa, che comportano, in caso di rettifiche della deduzione maggiorata operata dagli organi di controllo, l'applicazione della sanzione prevista dalla normativa di riferimento.

### **Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative**

L'articolo 1, comma 1, della Legge 24 febbraio 2023, n. 14, pubblicata sulla G.U. n. 49 del 27 febbraio 2023, ha convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198 (cd. Decreto Milleproroghe), recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.

Di seguito si riporta una sintesi delle disposizioni aventi rilevanza fiscale che integra e aggiorna quanto analizzato nella tax newsletter del mese di dicembre.

L'articolo 1, comma 10, della Legge n. 14/2022 ha disposto che l'esaminata Legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ovvero il 28 febbraio 2023.

29

#### *Termini imposta di registro (articolo 3, comma 10-quinquies)*

La Legge n. 14/2023 ha inserito nell'articolo 3 del D.L. n. 198/2022 il comma 10-*quinquies* che sospende, nel periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 ottobre 2023, i termini previsti dalla nota II-*bis* all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al TUR, di cui al D.P.R. n. 131/1986, ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata del 2 per cento (anziché del 9 per cento sul valore catastale dell'immobile) agli atti traslativi a titolo oneroso della prima casa, nonché quello previsto dall'articolo 7 della L. n. 448/1998, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa.

La nuova disposizione normativa fa comunque salvi gli atti notificati dall'Agenzia delle Entrate alla data di entrata in vigore dell'esaminata Legge di conversione, emessi per il mancato rispetto dei suindicati termini, escludendo il rimborso di quanto già versato.

#### *Proroga termine cessione del credito e invio spese edilizie condominiali (articolo 3, commi 10-octies e 10-novies)*

La Legge n. 14/2023 ha introdotto nell'articolo 3 del D.L. n. 198/2022 il comma 10-*octies* disponendo che, per le spese sostenute nel 2022, nonché per le rate residue non fruitive delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021, la comunicazione per l'esercizio delle opzioni di

sconto sul corrispettivo o di cessione del credito relative agli interventi eseguiti sia sulle singole unità immobiliari, sia sulle parti comuni degli edifici, di cui all'articolo 121 del D.L. n. 34/2020, deve essere trasmessa all'Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2023.

In sede di conversione, nell'articolo 3 esaminato, è stato, altresì inserito il comma 10-*novies* che, con riferimento alle spese sostenute nel 2022 per interventi effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, proroga dal 16 marzo 2023 al 31 marzo 2023 il termine per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate, da parte dei soggetti individuati dall'articolo 2 del decreto del MEF 1° dicembre 2016, dei dati di cui all'articolo 16-*bis*, comma 4, del D.L. n.124/2019, ovvero il termine entro cui gli amministratori di condominio sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle Entrate le spese relative ad interventi effettuati sulla parti comuni degli edifici residenziali.

*Proroga di termini in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti (articolo 3, comma 10-undecies)*

La Legge di conversione esaminata ha introdotto nell'articolo 3 del D.L. n. 198/2022 il comma 10-*undecies* che ha apportato modificazioni all'articolo 3, comma 1, alinea, del D.L. n. 228/2021 estendendo l'applicabilità delle norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie delle S.p.A. e S.r.l. disposte dall'articolo 106 del D.L. n. 18/2020 alle assemblee sociali tenute entro il 31 luglio 2023.

*Proroga della facoltà di annullamento automatico dei debiti inferiori a 1.000 euro per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (articolo. 3-bis)*

La Legge n. 14/2023 ha introdotto nel D.L. 198/2022, dopo l'articolo 3, l'articolo 3-*bis*, che, al comma 1, ha apportato modificazioni all'articolo 1 della L. n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023).

In particolare, l'articolo 3-*bis*, comma 1, lettera a), integra il comma 205 dell'articolo 1 della L. n. 197/2022, prevedendo che i provvedimenti con cui gli enti territoriali scelgono di applicare la definizione agevolata delle controversie tributarie, introdotta dall'articolo 1, commi 186-205 della Legge di Bilancio 2023 acquistano efficacia, in deroga alle norme generali relative all'efficacia delle delibere degli enti territoriali in materia di tributi, con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore.

La lettera c) del comma 1 dell'articolo 3-*bis* del D.L. 198/2022 introduce il comma 221-*bis* nell'articolo 1 della L. n. 197/2022.

La nuova disposizione normativa prevede che ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 206 a 221 della Legge di Bilancio 2023 alle controversie in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale, in alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 204 della medesima Legge.

I provvedimenti degli enti locali acquistano efficacia, in deroga alle norme generali relative all'efficacia delle delibere degli enti territoriali in materia di tributi, con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore.

La successiva lettera d) del comma 1 dell'articolo 3-*bis* esaminato modifica il comma 222 dell'articolo 1 della L. n. 197/2022, novellando così la disciplina dell'annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro (cd. stralcio).

In particolare, con le modifiche di cui alla lettera d):

- si estende dalla data del 31 marzo alla data del 30 aprile 2023 l'operatività dell'annullamento automatico dei debiti fino a mille euro;
- si posticipa dal 30 giugno al 30 settembre 2023 il termine entro il quale l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati l'elenco delle quote annullate ai fini del conseguente discarico (senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore) e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali.

La lettera e) del comma 1 dell'articolo 3-bis del D.L. n. 198/2022 introduce i nuovi commi 229-*bis*, 229-*ter* e 229-*quater* all'articolo 1 della Legge n. 197/2022.

Ai sensi del nuovo comma 229-*bis*, ove gli enti creditori alla data del 31 gennaio 2023 non abbiano adottato il provvedimento con il quale stabiliscono di non applicare l'annullamento automatico (secondo le disposizioni dello stesso comma 227), essi vengono rimessi in termini e possono quindi adottarlo entro il 31 marzo 2023.

Tali enti, entro la medesima data del 31 marzo 2023, possono in alternativa adottare - con le medesime forme - un provvedimento con il quale, fermo restando il regime generale delle esclusioni dall'annullamento automatico (disposto dal comma 226) essi stabiliscono l'integrale applicazione delle disposizioni in materia di annullamento automatico (di cui al comma 222) ai debiti di importo residuo, al 1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023) fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi da essi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Il provvedimento è pubblicato nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e comunicato, entro il 31 marzo 2023, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro il 10 marzo 2023.

Anche in tal caso i provvedimenti degli enti locali, in deroga alle disposizioni generali sull'efficacia della pubblicazione dei propri atti, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore.

Il nuovo comma 229-*ter* introdotto nella Legge di Bilancio 2023 sospende fino alla data del 30 aprile 2023 la riscossione dei debiti di cui al comma 229-*bis*.

*Termine per gli investimenti in beni strumentali nuovi (articolo 12, comma 1-bis)*

Con la Legge di conversione, all'articolo 12 del D.L. n. 198/2022 è stato aggiunto il comma 1-*bis* che ha apportato modificazioni all'articolo 1, comma 1055, della Legge n. 178/2020, posticipando dal 30 giugno 2023 al 30 novembre 2023 il termine per l'effettuazione degli investimenti in "altri beni strumentali" agevolabili al 6 per cento, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo



ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

*Termini di consegna dei beni ordinati entro il 31 dicembre 2022 per la fruizione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (articolo 12, comma 1-ter)*

La Legge n. 14/2023 all'articolo 12 del D.L. n. 198/2022 ha, altresì, aggiunto, il comma 1-ter che ha apportato modificazioni all'articolo 1, comma 1057, della Legge n. 178/2020, estendendo al 30 novembre 2023 l'orizzonte temporale (fissato prima al 30 settembre 2023) della disciplina del credito di imposta ivi riconosciuto.

### **Riscossione – Modello F24 – Istituzione dei codici tributo per la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante di cui all'articolo 1-ter, comma 2-bis, del D.L. n. 73/2021**

Con Risoluzione n. 11/E del 24 febbraio 2023, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per la restituzione spontanea, tramite modello "F24 Versamenti con elementi identificativi", del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1-ter, comma 2-bis, del D.L. n. 73/2021.

Preliminarmente, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che:

- l'articolo 1-ter, comma 2-bis, del D.L. n. 73/2021 ha previsto un contributo a fondo perduto a favore delle imprese operanti nei settori individuati dai codici ATECO 2007 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2, alle condizioni ivi indicate;
- con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2021 e successive modificazioni, sono stati determinati i criteri e le modalità per l'erogazione del contributo in parola.

Il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 423342 del 18 novembre 2022 ha definito il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione delle istanze, le specifiche tecniche e ogni altro elemento informativo per il riconoscimento del contributo a fondo perduto, stabilendo che:

- le somme dovute a titolo di restituzione del contributo riconosciuto, in tutto o in parte non spettante, oltre interessi e sanzioni, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato con le modalità di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, esclusa la compensazione ivi prevista;
- il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante può regolarizzare l'indebita percezione, restituendo spontaneamente il contributo ed i relativi interessi, con le modalità di cui al punto precedente, versando le relative sanzioni mediante applicazione delle riduzioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997.

Tanto premesso, per consentire la restituzione spontanea del contributo in parola non spettante, nonché il versamento dei relativi interessi e sanzioni, tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (c.d. F24 ELIDE), si istituiscono i seguenti codici tributo:



- “8155” denominato “Contributo a fondo perduto per ristoranti, bar e altri settori in difficoltà – Restituzione spontanea - CAPITALE – art. 1-ter, comma 2-bis, DL n. 73 del 2021”;
- “8156” denominato “Contributo a fondo perduto per ristoranti, bar e altri settori in difficoltà – Restituzione spontanea - INTERESSI – art. 1-ter, comma 2-bis, DL n. 73 del 2021”;
- “8157” denominato “Contributo a fondo perduto per ristoranti, bar e altri settori in difficoltà – Restituzione spontanea - SANZIONE – art. 1-ter, comma 2-bis, DL n. 73 del 2021”.

In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “*importi a debito versati*”, indicando nella sezione “ERARIO ED ALTRO”:

- nel campo “*tipo*”, la lettera “R”;
- nel campo “*anno di riferimento*”, l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo, nel formato “AAAA”.

### **Dichiarazioni – Approvati n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale**

Con Provvedimento 24 febbraio 2023, prot. n. 52595/2023, pubblicato sul sito *internet* dell’Agenzia delle Entrate il 24 febbraio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha approvato, con le relative istruzioni, n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, da utilizzare per il periodo d’imposta 2022.

Tali modelli devono essere presentati dai contribuenti che nel periodo d’imposta 2022 hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche del settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale indicati nella Tabella 1 allegata alle Istruzioni Parte Generale in precedenza citate e che sono tenuti all’applicazione degli stessi, ovvero che, ancorché esclusi dall’applicazione degli indici, sono comunque tenuti alla presentazione dei modelli.

### **Dichiarazioni – Approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “730/2023”**

Con Provvedimento 24 febbraio 2023, n. prot. 52627/2023, pubblicato sul sito *internet* dell’Agenzia delle Entrate il 24 febbraio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nei modelli di dichiarazione 730/2023, nei modelli 730-4 e 730-4 integrativo, nonché nella scheda riguardante le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF.

### **Patent box – Modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 48243 del 15 febbraio 2022**

Con Provvedimento 24 febbraio 2023, prot. n. 52642/2023, pubblicato sul sito *internet* dell’Agenzia delle Entrate il 24 febbraio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha apportato modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 48243 del 15 febbraio 2022 in tema di ‘nuovo regime *patent box*’ introdotto dall’articolo 6 del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146/2021, così come successivamente modificato dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234.

In particolare, il punto 1 lettera b) del Provvedimento in esame ha modificato il punto 11.2 del citato Provvedimento n. 48243/2022, che ora prevede che, per il primo periodo d’imposta di applicazione del nuovo regime *patent box* la firma elettronica con marca temporale può essere apposta entro 6 mesi dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi (non più entro la data di presentazione della dichiarazione stessa).

La successiva lettera c) del medesimo punto 1 ha sostituito il punto 11.4 del Provvedimento n. 48243/2022 prevedendo che l’assenza della firma elettronica con marca temporale comporta la non applicazione dell’esimente sanzionatoria, con conseguente irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 471/1997 in caso di recupero a tassazione in tutto o in parte della maggiorazione dedotta (prima della modifica l’assenza della firma elettronica con marca temporale comportava il recupero totale della maggiorazione).

### **Dichiarazioni – Approvato il nuovo modello di dichiarazione “Redditi 2023–SC”**

Con Provvedimento 28 febbraio 2023, prot. n. 55523/2023, pubblicato sul sito *internet* dell’Agenzia delle Entrate il 28 febbraio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha approvato, con le relative istruzioni, il modello di dichiarazione “Redditi 2023-SC” che le società e gli enti commerciali residenti nel territorio dello Stato ed i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell’anno 2023 ai fini delle imposte sui redditi.

Con l’esaminato Provvedimento sono state, inoltre, approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Redditi 2023-SC.”

### **Dichiarazioni – Approvato il nuovo modello di dichiarazione “Redditi 2023–SP”**

Con Provvedimento 28 febbraio 2023, prot. n. 55531/2023, pubblicato sul sito *internet* dell’Agenzia delle Entrate il 28 febbraio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha approvato, con le relative istruzioni, il modello di dichiarazione “Redditi 2023–SP”, che le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate devono presentare nell’anno 2023 ai fini delle imposte sui redditi.

Con l’esaminato Provvedimento sono state, altresì, approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Redditi 2023-SP”.

### **Dichiarazioni – Approvato il nuovo modello di dichiarazione “Irap 2023”**

Con Provvedimento 28 febbraio 2023, prot. n. 55548/2023, pubblicato sul sito *internet* dell’Agenzia delle Entrate il 28 febbraio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha approvato, con le relative istruzioni, il modello di dichiarazione “Irap 2023”, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive per l’anno 2022.

Con l’esaminato Provvedimento sono state, altresì, approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Irap 2023”.

### **Approvazione delle specifiche tecniche e dei controlli per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale**

Con Provvedimento 28 febbraio 2023, n. prot. 55564/2023, pubblicato sul sito *internet* dell’Agenzia delle Entrate il 28 febbraio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, da dichiarare con i modelli REDDITI 2023, per il periodo d’imposta 2022.

Con il medesimo Provvedimento sono altresì approvati i controlli di coerenza tra i predetti indici ed i modelli dichiarativi.

### **Dichiarazioni – Approvato il nuovo modello di dichiarazione “Redditi 2023–ENC”**

Con Provvedimento 28 febbraio 2023, prot. n. 55573/2023, pubblicato sul sito *internet* dell’Agenzia delle Entrate il 28 febbraio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha approvato, con le relative istruzioni, il modello di dichiarazione “Redditi 2023–ENC” che gli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti ed equiparati devono presentare nell’anno 2023, ai fini delle imposte sui redditi.

Con l’esaminato Provvedimento sono state, altresì, approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Redditi 2023-ENC”.

### **Dichiarazioni – Approvato il nuovo modello di dichiarazione “Consolidato Nazionale e Mondiale 2023”**

Con Provvedimento 28 febbraio 2023, prot. n. 55581/2023, pubblicato sul sito *internet* dell’Agenzia delle Entrate il 28 febbraio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha approvato, con le relative istruzioni, il modello di dichiarazione “Consolidato Nazionale e Mondiale 2023”, da presentare nell’anno 2023, ai fini della dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti nonché dei soggetti ammessi alla determinazione dell’unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti.

Con il presente Provvedimento sono state, inoltre, approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Consolidato nazionale e mondiale 2023”.

### **Dichiarazioni – Approvato il nuovo modello di dichiarazione “Redditi 2023–PF”**

Con Provvedimento 28 febbraio 2023, prot. n. 55597/2023, pubblicato sul sito *internet* dell’Agenzia delle Entrate il 28 febbraio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha approvato, con le relative istruzioni, il modello di dichiarazione “Redditi 2023-PF” che le persone fisiche devono presentare nell’anno 2023, per il periodo d’imposta 2022, ai fini delle imposte sui redditi.

È altresì approvata la scheda da utilizzare ai fini delle scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF da parte dei soggetti che presentano la dichiarazione e da parte dei soggetti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera c), del D.P.R. n. 600/1973”.

